

STATUTO

**FUNIVIA MONTE DI
MEZZOCORONA S.R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MEZZOCORONA TN PIAZZA DELLA
CHIESA 1

Numero REA: TN - 60189

Codice fiscale: 80008990220

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-07-2020 - Statuto completo	2
--	---



NOTAI ASSOCIATI
PAPPAGLIONE

ALLEGATO "B" AL N. 1049 DI RACCOLTA
STATUTO DELLA SOCIETA'
"FUNIVIA MONTE DI MEZZOCORONA S.R.L."
Capo I
DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Art. 1 - Denominazione
1.1 È costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione.
"FUNIVIA MONTE DI MEZZOCORONA S.R.L."

Art. 2 - Sede
2.1 La società ha sede in Mezzocorona.
2.2. Sono attribuite alla competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti l'istituzione, il trasferimento o la soppressione di sedi secondarie, succursali, filiali ed uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, nonché il trasferimento della sede sociale nell'ambito della provincia.
2.3. Il domicilio dei soci e degli amministratori nonché dei sindaci, del revisore o della società di revisione, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

Art. 3 - Oggetto
3.1 La società ha per oggetto l'esercizio di un impianto a trazione a fune con cabine per l'allacciamento funiviario della borgata di Mezzocorona con la Frazione Monte di Mezzocorona e attività accessorie e connesse.
Oltre l'ottanta per cento del fatturato della società è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.
3.2 La società può compiere, solo se strumentale per il conseguimento dell'oggetto sociale, tutto quanto possa occorrere a giudizio dell'organo amministrativo e quindi, tra l'altro, potrà:

- compiere operazioni industriali, commerciali, bancarie, mobiliari, immobiliari, di locazione (non finanziaria), direttamente o indirettamente connesse alle attività principali;
- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, con banche, società e privati, all'uopo concedendo le opportune garanzie mobiliari ed immobiliari, reali e personali;
- prestare avalli, fidejussioni o altre forme di garanzia, anche reali, a favore di terzi (esclusa la fattispecie di cui all'art. 2474 C.C.);
- assumere partecipazioni ed interessenze in società ed imprese nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2361 C.C.;
- stipulare contratti di associazione in partecipazione con persone, enti od aziende aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio;
- partecipare a consorzi, ad altri organismi organizzativi e raggruppamenti di imprese.

3.3 Il compimento di qualsiasi attività di natura finanziaria e l'assunzione di partecipazioni, poste in essere al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale, non potranno in nessun caso essere svolte nei confronti del pubblico e sono escluse tutte le attività espressamente riservate, ai sensi del TUB e del TUF..

Art. 4 - Durata

4.1 La durata della società è fissata a tempo indeterminato.

Capo II

CAPITALE SOCIALE

Art. 5 - Capitale sociale

5.1 Il capitale è fissato in Euro 40.671,61 (quarantamilaseicentosestantuno virgola sessantuno).

5.2 Alla società possono partecipare solo Enti pubblici.

5.3 Il capitale sociale può essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea adottata in sede straordinaria, salvo quanto previsto al successivo periodo. L'Assemblea, con apposita deliberazione adottata in sede straordinaria, può attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, fatto salvo, comunque, il pieno rispetto del diritto di opzione. La delibera di aumento del capitale assunta dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione di detta delega dovrà risultare da verbale redatto da un notaio.

5.4 Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste dalla legge per la modifica dell'atto costitutivo.

5.5 In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del Collegio Sindacale o del Revisore, se nominati, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

Art. 6 - Trasferimento delle quote

6.1. Le quote sociali e i diritti di opzione in sede di aumento di capitale sociale sono liberamente trasferibili per atto tra vivi senza limitazioni e/o vincoli di sorta, salvo il rispetto delle prescrizioni di legge e salvo il disposto del precedente articolo 5, nonché salvo il diritto di prelazione previsto al punto 6.2 e l'obbligo di preventivo gradimento ai sensi del punto 6.3. Ai fini del presente articolo per "trasferimento" si intende qualunque atto di alienazione, interpretato nella più ampia accezione del termine, che comporti, direttamente o indirettamente, a titolo oneroso o gratuito, il passaggio di titolarità delle quote o di diritti di opzione e quindi, a puro titolo esemplificativo, la vendita, la permuta,

il conferimento in società, la donazione, nonché qualunque atto di costituzione e trasferimento di diritti reali di qualsiasi genere.

6.2. Qualora un socio intenda trasferire a soci o a terzi, in tutto o in parte, la propria quota o diritti di opzione in caso di aumento del capitale sociale, agli altri soci spetta il diritto di prelazione secondo le seguenti disposizioni.

Il socio offerente che intende effettuare il trasferimento deve prima farne offerta, alle stesse condizioni, agli altri soci a mezzo di lettera raccomandata RR, o altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, da inviare al Presidente del Consiglio di Amministrazione specificando il nome del/i soggetto/i disposto/i all'acquisto e le condizioni di trasferimento e specificando se la prelazione può essere esercitata anche per una parte soltanto della quota.

In tutti i casi in cui il negozio di trasferimento comporti la costituzione o il trasferimento di diritti reali diversi dalla proprietà, ovvero non preveda un corrispettivo, ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci avranno il diritto di acquistare la quota o i diritti di opzione al corrispettivo determinato dal Consiglio di Amministrazione secondo le modalità e nella misura previste dall'articolo 2437-ter del codice civile. L'offerente, ricevuta la comunicazione della determinazione del corrispettivo da parte del Consiglio di Amministrazione, se intende confermare la propria offerta deve darne comunicazione, a pena di decadenza, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della predetta comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo di lettera raccomandata RR, o altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione di offerta in prelazione oppure, nei casi di cui al precedente paragrafo, della comunicazione della conferma di offerta in prelazione, provvede a darne notizia scritta a tutti i soci iscritti a libro soci a mezzo di lettera raccomandata RR, o altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono comunicare, a mezzo di lettera raccomandata RR, o altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, la propria incondizionata volontà di acquistare, in tutto o in parte, la quota o i diritti di opzione offerti in prelazione e l'eventuale richiesta di acquisto della quota o dei diritti di opzione non richiesti dagli altri soci.

Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci la quota o i diritti di opzione offerti in vendita, sono ad essi attribuiti in proporzione alla rispettiva partecipazione al capita-

le della Società. Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore dei soci che, viceversa, intendono avvalersene.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del predetto termine di 30 (trenta) giorni, provvede ad informare l'offerente e tutti i soci a mezzo di lettera raccomandata RR, o altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, delle proposte di acquisto pervenute.

L'atto di trasferimento ed il pagamento del corrispettivo dovuto in caso di esercizio della prelazione deve avvenire nei medesimi termini contenuti nell'offerta dell'offerente.

Nel caso di termini già scaduti, a causa dell'espletamento delle procedure che precedono, detto trasferimento e detto pagamento devono avvenire entro i 20 (venti) giorni successivi al completamento delle predette procedure.

6.3 Qualora, per tutta o parte della quota o dei diritti di opzione, il diritto di prelazione non venga esercitato, il trasferimento è comunque subordinato al preventivo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve senza indugio attivare la decisione del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, a pena di decadenza, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal completamento della procedura di prelazione, dovrà comunicare al socio offerente la decisione sul gradimento a mezzo di lettera raccomandata RR, o altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento.

Qualora il gradimento venga negato, la Società dovrà procurarne l'acquisto da parte di un terzo gradito dal Consiglio di Amministrazione. Il trasferimento ed il pagamento del corrispettivo devono avvenire entro i 10 (dieci) giorni successivi dal ricevimento della comunicazione di diniego del gradimento.

6.4. In caso di inosservanza delle norme stabilite dal presente articolo 6, il trasferimento non avrà efficacia verso la Società.

Art. 7 - Recesso

7.1 I soci hanno diritto di recedere nei casi previsti dalla legge, salvo quanto previsto nel successivo punto 7.2.

7.2. Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli al trasferimento delle quote sociali.

Capo III

FINANZIAMENTI

Art. 8 - Finanziamenti dei soci

8.1 La Società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel ri-

spetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta del risparmio tra il pubblico.

Capo IV

PRINCIPI GENERALI

Art. 9 - Principi generali sugli organi

9.1 La nomina e le attività degli organi sono effettuate in osservanza alla disciplina del codice civile e del presente statuto, nonché nel rispetto delle procedure e degli atti di esercizio delle funzioni di governo, comprese quelle di direttiva, d'indirizzo e di controllo, esercitate dal socio pubblico.

Capo V

ASSEMBLEA

Art. 10 - Assemblea

10.1 L'assemblea è ordinaria e straordinaria a sensi di legge.

10.2 L'Assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto sociale nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla sua approvazione.

10.3 L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione, nella sede della società o in altro luogo, purché nell'ambito del territorio nazionale, mediante avviso -contenente il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare -comunicato con lettera raccomandata o telefax o posta elettronica ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risultasse legalmente costituita.

10.4 In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. In tal caso, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

10.5. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, che siano audio/video collegati fra loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che:

a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione sottoscrittura del verbale. Dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione;

b) sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) sia consentito al presidente e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;

e) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società nei quali gli intervenenti possono affluire; dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

10.6 Per lo svolgimento delle proprie funzioni il presidente dell'Assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio e video collegati.

Analoga facoltà è attribuita al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 11 - Partecipazione all'assemblea

11.1 Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro soci.

11.2 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla società.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni.

La rappresentanza non può essere conferita né ad amministratori né ai sindaci (o al revisore) se nominati né ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Art. 12 - Presidente dell'Assemblea

12.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal Vice Presidente, se nominato, ovvero da altra persona eletta dall'Assemblea.

12.2. Il presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dall'Assemblea. Quando richiesto dalla legge ed in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno, il presidente si fa assistere da un notaio per la redazione del verbale.

12.3 Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti ed, in genere, il diritto di intervento e di voto, regola lo svolgimento dei lavori assembleari ed accerta i risulta-

ti delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Art. 13 - Funzionamento dell'Assemblea

13.1 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si costituisce e delibera validamente con le maggioranze previste dalla legge.

13.2. Le deliberazioni sono prese con votazione palese, con alzata di mano o con qualsiasi altra forma di votazione determinata dal presidente.

13.3 Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità delle norme di legge e del presente Statuto sociale, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Capo VI

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Art. 14 - Consiglio di Amministrazione

14.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri. L'Assemblea ne determina il numero entro i limiti predetti. I componenti del Consiglio sono nominati dall'Assemblea.

14.2 I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili.

14.3 L'Assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sempre entro il limite di cui al primo comma, provvedendo di conseguenza. Gli amministratori così eletti scadranno con quelli in carica.

14.4 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, l'Assemblea provvede a sostituirli. Qualora, tuttavia, venga a mancare la maggioranza degli amministratori, si intenderà decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dovrà procedere senza indugio alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione.

14.5. Gli amministratori possono essere revocati solo dall'organismo che li ha nominati.

14.6 Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente. Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, può eleggere un Vice presidente, che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

14.7. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti gli amministratori ed ai sindaci, se nominati.

Art. 15 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

15.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche al di fuori della sede sociale, almeno ogni sei mesi e, comunque,

ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta dall'Amministratore delegato, se nominato, oppure da almeno un terzo dei suoi membri, o dal Collegio sindacale, se nominato.

15.2. La convocazione è fatta con lettera raccomandata o telegramma o telefax o posta elettronica contenente l'indicazione della data, ora e luogo della riunione nonché degli argomenti che debbono essere trattati, da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, da spedirsi almeno ventiquattro ore prima, al domicilio di ciascun Amministratore e di ciascun sindaco.

Il Consiglio di Amministrazione si intende altresì regolarmente costituito, anche in assenza di formale convocazione, con la presenza di tutti i suoi membri e di tutti i membri del Collegio Sindacale, se nominato.

15.3 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza o impedimento, dal Vice presidente, se nominato, o dall'Amministratore più anziano di età.

15.4. Il presidente della riunione è assistito da un segretario, anche non amministratore, designato dal Consiglio di Amministrazione.

15.5 Per la validità della riunione del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

15.6 E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano a mezzo di sistemi di collegamento audiovisivi e teleconferenza o altri similari sistemi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati nonché ricevere e trasmettere documenti. Verificandosi tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente.

Art. 16 - Compensi del Membri del Consiglio di Amministrazione

16.1 L'Assemblea determina i compensi ed i rimborsi da corrispondersi al Presidente, al Vice presidente ed agli altri membri del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto al comma successivo.

16.2 Resta salva la competenza del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale se nominato, per quanto attiene il compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione investiti di particolari incarichi.

16.3 L'Assemblea può determinare un importo complessivo per il compenso di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione indicati ai commi precedenti.

16.4 L'Assemblea può autorizzare il Consiglio di Amministrazione a stipulare, nel rispetto delle norme vigenti, idonee

coperture assicurative per i danni derivanti da perdite patrimoniali involontariamente cagionate da parte dei responsabili della gestione societaria, alla società o a terzi, ivi compresi i relativi soci in conseguenza di fatti, atti od omissioni di cui i medesimi debbano rispondere a norma di legge nell'esercizio delle loro funzioni. Con la medesima procedura potrà stipulare polizze di assicurazione per infortuni professionali.

16.5 Restano salvi i vincoli ed i divieti di legge previsti per l'attribuzione e la determinazione dei compensi agli amministratori.

Art. 17 - Gestione della società

17.1 La gestione ordinaria e straordinaria della Società spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, il quale compie tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale ed in genere tutte le operazioni attribuite alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto sociale, il tutto nel rispetto delle direttive e degli indirizzi strategici e programmatici stabiliti dal socio pubblico, nonché nel rispetto delle procedure e degli atti di esercizio delle funzioni di governo comprese quelle di direttiva, d'indirizzo e di controllo riconosciute al socio pubblico.

Art. 18 - Funzioni di direttiva, indirizzo e controllo sull'attività.

18.1 Le funzioni di cui all'articolo precedente consistono a titolo di semplice indicazione:

- a. nella definizione delle direttive riguardanti, in particolare, i livelli delle prestazioni rese ed il relativo sistema tariffario, che deve comunque garantire la copertura dei costi;
- b. nella valutazione delle prestazioni fornite e degli obiettivi raggiunti rispetto a quelli assegnati;
- c. nell'individuazione dei componenti del consiglio di amministrazione e, qualora nominato, del collegio sindacale;
- d. nell'approvazione preventiva del bilancio, dei piani industriali e strategici che la società è tenuta a trasmettere preventivamente all'approvazione.

18.2 In tema di responsabilità, si richiama quanto statuito dall'art. 2497 del codice civile.

Art. 19 - Amministratore delegato e direttore generale

19.1 Salve le limitazioni di legge, il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti determinando i limiti della delega.

19.2 Il Consiglio di Amministrazione può conferire incarichi a dipendenti o a terzi per singoli atti o categorie di atti e può nominare un Direttore generale, definendone mansioni e attribuzioni. Il Direttore generale, ove nominato, partecipa, con funzioni consultive, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Capo VII

FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

Art. 20 - Firma e rappresentanza sociale

20.1 La rappresentanza della Società di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte a terzi nonché la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché agli Amministratori delegati, se nominati, ed al Direttore generale, se nominato, nei limiti delle deleghe, mansioni e attribuzioni ai medesimi conferite.

In caso di assenza e/o impedimento del Presidente la rappresentanza e la firma sociale spettano al Vice presidente, se nominato; la firma del Vice presidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza e/o impedimento del Presidente.

20.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione potrà nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti al fine di dare esecuzione a delibere del Consiglio di Amministrazione.

Capo VIII

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

Art. 21 - Collegio Sindacale

21.1 Il Collegio Sindacale, qualora venga nominato, è costituito da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti. Tutti i sindaci devono possedere i requisiti di legge.

21.2 I componenti del Collegio Sindacale ed il Presidente sono nominati dall'Assemblea.

21.3 I Sindaci durano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

21.4 I Sindaci possono essere revocati solo dall'organismo che li ha nominati.

21.5 Il compenso dei Sindaci è determinato dall'Assemblea all'atto della nomina.

21.6 E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano a mezzo di sistemi di collegamento audiovisivi e teleconferenza o altri similari sistemi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati nonché ricevere e trasmettere documenti. Verificandosi tali requisiti, il Collegio Sindacale si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente.

Art. 22 - Controllo contabile

22.1 L'Assemblea può demandare il controllo contabile della Società al Collegio Sindacale, se nominato, ove consentito dalla legge.

Capo IX

BILANCI, RISERVE E UTILI

Art. 23 - Bilanci

23.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

23.2 Il bilancio deve essere approvato con delibera dell'As-

semblea ordinaria entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni se la Società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società; in questi casi, gli Amministratori segnalano nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.

Art. 24 - Utili

24.1 L'utile netto di bilancio, dedotta la quota destinata a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il limite fissato dall'art. 2430 del codice civile, è ripartito secondo le determinazioni dell'Assemblea.

Capo X

SCIoglimento, LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA' E DISPOSIZIONI

Art. 25 - Scioglimento e liquidazione della società

25.1 In caso di scioglimento della società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione ed i criteri in base ai quali essa deve svolgersi e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed i compensi.

Art. 26 - Disposizioni generali

26.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto sociale, valgono le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia di società.

F.TO PERMER EZIO

F.TO NINO ONOFRIO PAPPAGLIONE NOTAIO - (L.S.)

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette, in corso di registrazione perché nei termini, ad uso del Registro delle Imprese.